

Carissimi,

questi sono i commi dell'articolo 1 del testo della legge di bilancio che è stato approvato dal Senato ed è giunto alla Camera che possono interessarci:

29. Per ciascuno degli anni dal **2020 al 2024**, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di **500 milioni di euro annui**, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) *efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*

b) *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e **per l'abbattimento delle barriere architettoniche.***

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno

Quindi saranno indirizzati a Comuni 2 miliardi e 500 milioni in cinque anni per opere pubbliche, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente:

«139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per **investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.»;

b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.»;

c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: «investimenti di messa in sicurezza» sono inserite le seguenti: «ed efficientamento energetico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento**»;

46. *Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di **eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento.** Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta*

Sanzioni sotto forma di riduzioni di contributi ai comuni per interventi su opere pubbliche se manca in quel Comune il PEBA

124 *Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125, **è riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania,** dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.*

125 *Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; **b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;** c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.*

Biglietti aerei ridotti per persone residenti in Sicilia con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992

256. *Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:*

a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;

b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Ci sono 11 milioni di euro in più da dedicare nel 2020 in maniera specifica a formare i docenti sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità

266. *Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. **L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno,** con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella*

distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziari di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.

L'organico dell'autonomia presente nelle scuole ha una maggiore composizione di insegnanti di sostegno, che oggi gravitano come precari nell'organico di fatto. Quindi ci sono insegnanti di ruolo specializzati sul sostegno didattico a disposizione delle scuole.

330. *Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a **29 milioni di euro per l'anno 2020**, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.*

Questo vuol dire che rispetto agli iniziali 50 milioni di euro previsti per tale fine, adesso sono previsti dopo il passaggio in Senato 29 milioni di euro e che quindi 21 milioni sono andati a finire a coprire parte dell'incremento del FNA

331. *Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'[articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è incrementato di **50 milioni di euro per l'anno 2020**.*

Il fondo strutturale è di euro 550 milioni, a cui già era previsto che per l'anno 2020 si aggiungessero 21 milioni di euro come risparmi derivanti dalle verifiche dell'invalidità civile. Oggi quindi vi è da chiedersi se l'incremento a 600 milioni di euro (in cui sicuramente sono confluiti i 21 milioni della riduzione del precedente comma 330) contenga già anche i 21 milioni recuperati da Inps. Credo di no. Perché anche negli altri anni erano somme ulteriori che venivano messi in sede poi di decreto di riparto del Fondo.

332. *Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'[articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.*

Nella Tabella 4 allegata alla legge di bilancio leggo che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è per il 2020 di euro 66.915.742, per il 2021 di euro 71.915.742, per l'anno 2022 di euro 76.915.742.

333. *Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del «progetto Filippide» un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.*

Non mi risulta che l'anno scorso ci fosse un tale impegno di spesa

335. *Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 2016, n. 89](#), è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.*

E' il contributo che ricevono le scuole paritarie in base al numero degli alunni con disabilità accolti e alla percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. Il contributo era partito con 23,4 milioni di euro annui per tutte le scuole, mentre qui si assiste ad un incremento di ulteriori 12,5 milioni di euro per le sole scuole **dell'infanzia**.

339. *Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione*

pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.

E' il fondo che serve a dare le gambe per il disegno di legge n. 687 presente alla Camera come "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi". In quel disegno di legge si prevedeva di eliminare alcuni benefici fiscali e di inserirli sotto forma di interventi diretti, ma abbiamo dimostrato che le persone con disabilità sarebbero state penalizzate e che occorreva inserire risorse in più, nel caso si fossero voluti potenziare i servizi di tutte le famiglie, incluse quelle con all'interno un figlio con disabilità. Del resto è chiaro che la spesa non è conteggiata nel 2020, ma pensata a partire dal 2021 quando forse nel frattempo la legge sarà stata approvata.

462. *All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*«e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire **la presa in cura dei pazienti cronici** e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, **la possibilità di usufruire presso le farmacie**, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di **un servizio di accesso personalizzato ai farmaci**. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia».*

475. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è **istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali**. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.*

Spesa assistenziale è anche quella sull'invalidità civile; spesa previdenziale è quella sull'invalidità ordinaria e sugli infortuni sul lavoro

490. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

Quindi nel 2020 il Fondo arriva a 58,1 milioni di euro.

738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Con queste norme si dà facoltà ai comuni di considerare ai fini dell'esenzione e della riduzione dell'IMU gli immobili di proprietà di persone ricoverate in strutture residenziali

DATI DESUMIBILI DALLA TABELLA 4

Somme da corrispondere alle regioni per il finanziamento di interventi di competenza regionale in materia di politiche sociali 303.391.551 con comparazione delle somme riportate nel testo al Senato e nel testo alla Camera.

Fondo Politiche Sociali

Senato: 393.958.592 per 2020-2021- 2022

Camera: 393.958.592 per 2020-2021- 2022

Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

residui 554.477.816

Senato:20.230.716.789 – 20.883.616.789 - 21.586.716.789

Camera:20.266.716.789 – 20.883.616.789 -21.586.716.789

Politiche per l'infanzia e la famiglia

Senato:5.615.026.194 – 5.585.807.369 – 5.789.684.168

Camera:5.615.026.194 – 5.585.807.369 – 5.789.684.168

Assegni e pensioni sociali

Senato:6.021.892.560 – 6.021.892.560 – 6.021.892.560

Camera:6.021.892.560 – 6.021.892.560 – 6.021.892.560

Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale

residui 505.008.960

Senato:587.000.000- 615.000.000 – 615.000.000

Camera:622.000.000 – 650.000.000 – 650.000.000 res

Reddito di cittadinanza

Senato:7.166.900.000 – 7.638.200.000 – 7.770.700.000

Camera:7.126.900.000- 7.598.200.000 – 7.730.700.000

Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica

5.000.000 solo per l'anno 2020; è previsto zero per gli anni 2021 e 2022

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Senato:66.915.742 – 71.915.742 – 76.915.742

Camera:66.915.742 – 71.915.742 – 76.915.742

Assistenza familiari persone con handicap

Senato:149.117.752 – 149.165.316 – 149.213.831

Camera:149.117.752 – 149.165.316 – 149.213.831

Somme da erogare per la copertura degli oneri derivanti dalla contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone handicappate

Senato:1.012.383.381 – 1.014.483.381 – 1.016.383.381

Camera:1.012.383.381 – 1.014.483.381 – 1.016.383.381